

giacomo mansuetogroup

Da: giacomo mansuetogroup <giacomo@mansuetomarine.it>
Inviato: martedì 12 luglio 2022 19:39
A: 'YACHT WELFARE | Accounting (accounting@yachtwelfare.it)';
'max@yachtwelfare.it'; 'Massimo Rossano' (rossano@matteotti65.it);
'paolino.matteotti65@gmail.com'
Cc: 'giacomo mansuetogroup'; 'administration mansuetogroup
(administration@mansuetomarine.it)'
Oggetto: Circolare N.027-12072022 - Fatturazione elettronica per soggetti non stabiliti e
rappresentati da rappresentante fiscale in Italia
Allegati: 2022-06-07_forfettari-e-servizi-con-lestero-dal-1-luglio-2022.pdf

Ciao a tutti,

con riferimento a quanto discusso oggi sono qui a riepilogarvi che in attesa di eventuali necessari chiarimenti da parte della Agenzia Delle Entrate, relativamente all'emissione o meno delle fatture in formato elettronico, da parte di soggetti non stabiliti nello Stato, rappresentati in Italia dal rappresentante fiscale Yacht Welfare, si ritiene opportuno procedere con regolare fatturazione da parte di Yacht Welfare al Cliente rappresentato dell'importo IVA generato dall'attività commerciale (c.d. "Charter") di quest'ultimo, utilizzando l'art. 15 comma 1), ai soli fini del versamento dell'IVA dovuta allo Stato.

Per quanto connesso al codice da utilizzare ai fini del sistema di interscambio, utilizzeremo "XXXXXXX" (sette volte "X") in tutti i casi in cui il Cliente rappresentato, destinatario della fattura, sia soggetto intra-EU oppure extra-EU.

Resta ferma la generazione della fattura ai soli fini del calcolo di suddetta imposta da versare, che non prevederà alcun codice in quanto fattura di calcolo che non prevede di essere inviata allo SDI.

Sarà opportuno comprendere se dovrà essere emessa una fattura per conto del Cliente Rappresentato al Charterista/Utilizzatore e, nel caso, se necessario utilizzare il codice "0000000" (sette volte "0") in quanto ci risulterebbe che le "(...) operazioni attive effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia non terranno conto della qualifica di soggetto business o consumatore finale. Il Provvedimento dispone di valorizzare, in generale, il campo "CodiceDestinatario" con la codifica "XXXXXXX". Qualora l'operatore sia in possesso di partita IVA aperta in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale, è necessario utilizzare la codifica "0000000", avendo cura di riportare il numero di partita IVA italiana nel campo "IdFiscaleIVA", salvo che il cliente non comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario)".

Prego Massimo di valutare con attenzione la questione e soprattutto di valutare se possa convenire redigere un interpellato specifico per questa fattispecie ed in tempi molto brevi, onde evitare potenziali problemi, disagi e soprattutto sanzioni.

Allegati: file pdf (1)

Link utili: <https://www.fisco7.it/2022/06/la-fattura-elettronica-abroga-lesterometro-si-parte-dal-1-luglio-2022/>

Grazie
Buon lavoro
Giacomo

Giacomo Spiaggi Mansueto
Mansueto Marine s.r.l.
MANSUETO GROUP

ITA: Questa e-mail deve essere consegnata esclusivamente al/ai destinatario/destinatari nominato/i e potrebbe contenere informazioni confidenziali e riservate. Qualora questa informativa fosse ricevuta da persone diverse rispetto al/ai destinatario/destinatari, il/i ricevente/i deve immediatamente dare notifica al mittente via e-mail, e prontamente cancellare il materiale inviato dal proprio computer e server. In nessun caso questo materiale dovrà essere letto, usato, mantenuto, o conservato da qualunque persona diversa dal/dai destinatario/destinatari senza l'espresso consenso scritto da parte del mittente o dal

destinatario nominato. ENG: This e-mail is intended to be delivered only to the named addressee(s) and may contain information that is confidential and proprietary. If this information is received by anyone other than the named addressee(s), the recipient(s) should immediately notify the sender by e-mail and promptly delete the transmitted material from your computer and server. In no event shall this material be read, used, stored, or retained by anyone other than the named addressee(s) without the express written consent of the sender or the named addressee(s).

IVA

Forfettari e servizi con l'estero dal 1° luglio 2022

di Clara Pollet, Simone Dimitri



In un [precedente intervento](#) abbiamo visto che anche i **sogetti forfettari** dovranno **emettere la fattura in formato elettronico a decorrere dal 1° luglio 2022**.

Tale onere, introdotto dall'[articolo 18 D.L. 36/2022](#), riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, e le relative variazioni, **effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato**.

E per quanto riguarda le operazioni effettuate con l'estero?

Ricordiamo che l'Italia è stata autorizzata ad introdurre la fatturazione elettronica tra soggetti passivi "**stabiliti**" sul territorio italiano; pertanto, i **sogetti esteri, anche se identificati in Italia** (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), **non sono tenuti alla fatturazione elettronica**. Allo stesso modo, le **fatture emesse verso controparti non residenti** (intra-Ue oppure extra-Ue) sono **escluse dall'obbligo di fatturazione elettronica**.

Fino al 30 giugno 2022 chi effettua operazioni (attive o passive) **con l'estero è tenuto all'invio del c.d. "esterometro" a cadenza trimestrale** ([articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#)).

L'adempimento riguarda tutti i soggetti passivi "**residenti o stabiliti nel territorio dello Stato**" **obbligati**, per le operazioni tra gli stessi effettuate, **alla fatturazione elettronica tramite SdI** (articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015); risultano quindi attualmente **esonerati** coloro che rientrano nel "regime di vantaggio" e **quelli che applicano il regime forfettario** ([circolare 14/E/2019](#)).

Dal 1° luglio 2022, però, **gli obblighi di fatturazione elettronica vengono estesi anche ai soggetti in regime forfettario**, in regime "di vantaggio" (di cui all'[articolo 27, comma 1 e 2, D.L. 98/2011](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011) e alle Asd ed associazioni assimilate (con opzione di cui agli articoli 1 e 2, L. 398/1991) che abbiano **conseguito ricavi ovvero**

percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro nell'anno precedente.

Per questo motivo, in assenza di chiarimenti ufficiali, **si ritiene che dal 1° luglio 2022 anche tali soggetti dovranno trasmettere la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro).**

Secondo le disposizioni dell'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#), infatti, i soggetti passivi obbligati alla fatturazione elettronica (in ambito Italia) devono trasmettere **telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti esteri** (non stabiliti nel territorio dello Stato), **salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale. Per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, la trasmissione telematica va effettuata utilizzando lo SdI secondo il formato XML previsto per la fatturazione elettronica** tra soggetti passivi Iva nazionali.

In base al quadro normativo sopra ricostruito, si propone una **sintesi degli adempimenti Iva connessi alle prestazioni di servizi rese dai contribuenti in regime forfettario nei confronti di committenti esteri**, a decorrere dal mese di luglio.

Nel caso di **prestazioni di servizio rese ad un committente**, soggetto passivo d'imposta, **stabilito in un altro Paese Ue**, va emessa fattura senza addebito di imposta **ai sensi dell'articolo 7-ter D.P.R. 633/1972** e compilato l'elenco Intrastat delle prestazioni di servizio rese (Intra 1-*quater*). In ottica di **tracciato XML della fatturazione elettronica** si ritiene che vada riportata la **Natura operazione N2.1** e la dicitura **"inversione contabile"** nel blocco **Altri dati gestionali**, indicando nel campo **Codice destinatario** il valore **"XXXXXXX"**.

Analogamente, in caso di **servizi resi ad un committente extracomunitario**, occorre emettere una fattura senza addebito di imposta ai sensi dell'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#) riportando la **Natura operazione N2.1** e la dicitura **"operazione non soggetta"** nel blocco Altri dati gestionali, in base [all'articolo 21, comma 6-bis, lettera b\), D.P.R. 633/1972](#).

Le **prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter** (in ambito UE o extra-UE) si considerano effettuate **nel momento in cui sono ultimate**.

Se **anteriamente al verificarsi dell'ultimazione** o indipendentemente da essa sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione **si considera effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento**.

La fattura va **emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**.

Entrambe le ipotesi di fatturazione, se di ammontare superiore a **77,47 euro**, richiedono l'**assolvimento del bollo da 2 euro** tramite **modalità "virtuale"** ai sensi del D.M. 17.06.2014, barrando l'apposita casella all'interno del file XML, **oppure tramite marca fisica**, da applicare su un esemplare della fattura cartacea.

Si ricorda infine che l'Agenzia delle entrate, **ai fini della formazione dell'elenco B modificabile dell'imposta di bollo dovuta su fatture, non tiene conto dei documenti elettronici emessi**, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, **per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri**, che riportano nel tag **<CodiceDestinatario>** il valore **"XXXXXXX"** (Provvedimento del 04.02.2021, Specifiche tecniche bollo - Allegato A, aggiornato al 29.12.2021).